ORIGINALE

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – TARIFFE ANNO 2027.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **11:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
La seduta è stata svolta in videoconferenza in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali del comune".

Sotto la presidenza del Sig. **Aldo Casorati** in qualità di Sindaco e con l'intervento del Segretario Comunale **Dott. Malvicini Matteo**, viene fatto l'appello nominale dal quale risultano **presenti n. 3**, **assenti n. 0** assessori come da seguente elenco:

			PRESENTI	*ASSENTI*
1	***Casorati Aldo***	*Sindaco*	x	
2	***Adenti Gabriella***	*Assessore*	x	
3	***Madonini Pierfranco***	*Assessore*	x	

Il Presidente, accertata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.
.

DELIBERAZIONE N. 55 **seduta del 17.11.2026**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:
"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalla province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commI 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

RICHIAMATA la disposizione contenuta al comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *"il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che:
"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n.360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovava applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non dovevano procedere alla trasmissione al MEF dei relativi regolamenti e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12225 del 1° maggio 2026 con la quale si è definitivamente stabilito che il Canone Unico Patrimoniale (CUP) ha natura tributaria, e per questo motivo il Comune deve anche procedere alla trasmissione al MEF dei relativi regolamenti e tariffari che verranno pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il canone patrimoniale sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2027 come da prospetto allegato "A";

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'Art.49 D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2027 le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come risultanti dall'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2027-2029, ai sensi dell'art.172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000;

3. **DI PROVVEDERE** all'invio telematico della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, ravvisata nella necessità di rendere immediatamente operative le tariffe approvate al fine di consentirne il tempestivo recepimento negli stanziamenti di entrata dello schema di Bilancio di Previsione 2027-2029 e il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria, con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

****

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	***Il Segretario Comunale***
Aldo Casorati	**Dott. Matteo Malvicini**

(Atto sottoscritto digitalmente)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Casaletto Ceredano, lì 17.11.2026

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Malvicini
(Sottoscrizione digitale)
